

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)907

Vol. 1968/0154

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 907 def.

Bruxelles, 9 dicembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di estratti tannici d'eucalipto della voce ex 32.01 D della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura e alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta di giornale della voce 48.01 A della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (*sablés*) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a) della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico della voce 73.02 C della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alla modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, sino allo 0,10% di carbonio e da oltre il 30 sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune

Progetta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di tessuti di seta o di borra di seta (*schappe*) e di cotone, lavorati su telai a mano, di cui alle voci ex 50.09 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune

MOTIVAZIONE

1. Nel corso degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire annualmente alcuni contingenti tariffari comunitari, e in particolare quelli sotto indicati :

Vo della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio del contingente
ex 32.01 B	Estratti tannici d'eucalipto	250	4 %
48.01 A	Carta da giornali	625.000	0 %
ex 54.03 B I a)	Alcuni filati di lino greggi	500	2 %
73.02 C	Ferro-silicio	20.000	0 %
73.02 D	Ferro-silico-manganese	50.000	0 %
ex 73.02 E I	Ferro-cromo superraffinato	3.000	0 %
76.01 A	Alluminio greggio	130.000	5 %

Per quanto riguarda gli estratti tannici d'eucalipto ed alcuni filati di lino greggi, va notato che i rispettivi contingenti di 250 e 500 tonnellate si trovavano già consolidati a questi livelli precedentemente al Kennedy Round ; quanto ai dazi contingentali, dato che la Comunità ha scelto la procedura prevista al numero I, punto 2 b) del Protocollo di Ginevra (1967), essi sono per il 1969 rispettivamente del 4,6% e del 2,6%.

Per gli altri contingenti tariffari sopra menzionati, la Comunità si è impegnata, in seguito a uno scambio di lettere con la delegazione nordica (doc. NCG(67)44 rev. del 13.10.1967 - Nord 5), a procedere alla loro apertura per l'intero volume di essi, eccezion fatta per il ferro-silico-manganese, e ciò a decorrere dall'entrata in vigore

.../...

del Protocollo di Ginevra (1967). Il contingente tariffario consolidato nell'ambito del GATT per l'ultima ferro-lega citata è di 50.000 tonnellate, ma, secondo quanto convenuto nella corrispondenza con la delegazione nordica (testo Nord 5 di cui sopra), nel primo anno di validità del Protocollo di Ginevra (1967) esso avrebbe dovuto essere aperto soltanto a concorrenza di 40.000 tonnellate, e unicamente nell'anno successivo avrebbe potuto essere utilizzato appieno. Poiché il Protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 1968, il contingente da aprire per il 1969 per la ferro-lega in questione deve essere dunque di 50.000 tonnellate.

2. In base a scambio di lettere con la delegazione nordica (testo Nord 2 del documento NCG(67)44 rev.), la Comunità si è parimenti impegnata (non si tratta quindi di un contingente tariffario consolidato nell'ambito del GATT) ad aprire all'inizio di ogni anno un contingente tariffario esente da dazio per il magnesio greggio (n. 77.01 A della tariffa doganale comune), contingente il cui volume va calcolato in modo che l'aliquota del consumo della Comunità non coperta dalla produzione comunitaria di detto prodotto venga importata in esenzione da dazio.
3. Con lettera inviata il 30 giugno 1967 al capo della Missione dell'India dal presidente della delegazione della Commissione della Comunità Economica Europea, il quale si richiamava a una serie di discussioni intervenute in margine ai negoziati Kennedy fra la delegazione dell'India e quella della C.E.E., la Comunità si è dichiarata disposta a procedere autonomamente - a decorrere dal 1° luglio 1968 - all'apertura di contingenti tariffari comunitari esenti da dazio per i seguenti prodotti:
 - tessuti di seta o di borra di seta (schappe), lavorati su telai a mano (voce tariffaria ex 50.09)
 - altri tessuti di cotone lavorati su telai a mano (voce tariffaria ex 55.09).

Ai sensi di tale lettera, a partire dal 1° gennaio 1969 ciascuno di questi due contingenti comunitari verrà aperto per un importo annuo di un milione di unità di conto.

4. Le proposte e i progetti di regolamento qui allegati riguardano i contingenti tariffari comunitari da aprire per il 1969 menzionati nei precedenti paragrafi 1-3 ; tali contingenti hanno pure formato oggetto di una procedura di consultazione degli esperti di tutti gli Stati membri, e in particolare di una riunione organizzata dalla Commissione in data 1° e 2 ottobre 1968.

Le proposte e i progetti qui acclusi si fondano sui dati statistici forniti dagli esperti degli Stati membri nel corso di codesta procedura di consultazione e si ispirano ampiamente alle previsioni da essi formulate per il 1969. Tali proposte e progetti espongono le considerazioni e gli elementi principali sui quali si basano, cosicché non sembrano richiedere commenti particolari oltre a quelli che seguono.

5. Il contingente tariffario comunitario per gli estratti tannici di eucalipto non pare aver sinora riscosso l'interesse degli importatori della Comunità, poiché, su un volume di 125 tonnellate aperto per il solo 2° semestre 1968, la riserva iniziale di 55 tonnellate ammontava ancora, alla data del 15 novembre 1968, a 89,122 tonnellate. Appare quindi improbabile che il volume di 250 tonnellate da aprire per il 1969 venga interamente utilizzato. Tuttavia, stante ad informazioni provenienti dagli ambienti interessati all'esportazione di tali estratti, sembra che nel 1969 le importazioni dai paesi terzi realizzate da alcuni Stati membri e soprattutto dall'Italia potrebbero aumentare. E' questo il motivo per cui le quote iniziali proposte si discostano da quelle fissate per il 1968 ; il trasferimento alla riserva o l'esercizio del diritto di prelievo dalla riserva stessa consentono del resto di rettificare facilmente le quote degli Stati membri in quanto attualmente presentano d'incerto, per adeguarle alla realtà.

6. Per la carta da giornali, la Comunità si è impegnata (testo Nord 4 del succitato documento NCG(67)44 rev.), in seguito a uno scambio di lettere con la delegazione nordica, a concedere ogni anno - a norma

dell'articolo 28 del Trattato di Roma - un contingente tariffario esente da dazio, il quale verrà accordato quando si sarà accertato che tutte le possibilità d'approvvigionamento sul mercato interno della Comunità verranno esaurite entro l'esercizio in corso e dopo che sarà stato completamente utilizzato il contingente esente da dazio di 625.000 tonnellate, consolidato nell'ambito del GATT.

Benché, in base all'andamento della situazione nel 1968, non si possa escludere sin d'ora la necessità di aumentare il contingente tariffario comunitario per il 1969 oltre il volume di 625.000 tonnellate consolidato nell'ambito del GATT, non è affatto sicuro, per il momento, che la possibilità d'approvvigionamento in carta da giornali esistenti sul mercato interno della Comunità verranno sfruttate appieno.

La Commissione non ritiene quindi di poter attualmente proporre un volume superiore alle 625.000 tonnellate suddette, ma tiene a precisare che essa prevede di riesaminare la situazione a tempo opportuno, ovvero su richiesta di ogni Stato membro la cui quota venga utilizzata in ampia misura durante l'anno contingentale.

Considerato il rischio che il volume di 625.000 tonnellate si riveli insufficiente e che uno degli Stati membri esaurisca la propria quota prima degli altri, la Commissione tiene altresì a rilevare che la ripartizione del contingente in quote assegnate a tutti gli Stati membri a titolo definitivo sarebbe contraria alla natura comunitaria del contingente medesimo. Esso propone pertanto un sistema di gestione basato sulla costituzione di una riserva comunitaria e che tuttavia lasci la facoltà a ciascuno Stato membro di gestire le sue quote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari, tenuto conto della definizione tariffaria della carta da giornali.

7. Ad eccezione della Repubblica federale di Germania, gli altri Stati membri erano completamente sprovvisti di statistiche sui filati di lino di determinate qualità, il cui contingente tariffario comunitario sembrava d'altronde presentare un vero interesse soltanto per gli impor-

tatori tedeschi. Per il 1968, di conseguenza, il contingente comunitario per tali prodotti è stato gestito mediante costituzione di una riserva, mentre agli Stati membri, tranne la Repubblica federale di Germania, veniva concessa soltanto una quota minima. Poiché nel 1968 l'andamento delle imputazioni a tale contingente comunitario non denota praticamente alcuna modifica rispetto alla situazione sopra descritta, si propone di rinnovare anche per il 1969 le disposizioni emanate per il 1968.

8. Per quanto concerne i contingenti tariffari comunitari per le ferrolleghe (ferro-silicio, ferro-silico-manganese e ferro-cromo superraffinato), è risultato che, se si fossero calcolate le quote degli Stati membri in base ai dati degli anni precedenti e alle previsioni sulle importazioni dai paesi terzi, per il 1968 si sarebbero dovute assegnare quote cospicue a Stati membri che non avevano mai ottenuto contingenti tariffari nazionali, mentre quelli che ne avevano beneficiato sino allora avrebbero ottenuto quote di gran lunga inferiori. Per consentire una transizione, la Commissione ha proposto un duplice criterio di ripartizione per fissare la quota iniziale spettante a ciascuno Stato membro, in modo da rendere disponibile un certo volume, rappresentante una quota di riserva da suddividere fra gli Stati membri che hanno fruito di contingenti tariffari nazionali. La quota di riserva proposta per gli anni 1968 e 1969 era rispettivamente di $\frac{3}{5}$ e di $\frac{2}{5}$ del volume del contingente tariffario comunitario. Per il 1970, era previsto che il volume da assegnare agli Stati membri beneficiari di contingenti tariffari nazionali non sarebbe stato inferiore ad $\frac{1}{5}$ dei volumi contingentali. Per la Commissione, tale meccanismo di transizione si conciliava con la natura comunitaria dei contingenti tariffari in parola, soltanto a condizione che, in compenso, gli Stati membri che usufruivano di contingenti tariffari nazionali in virtù del Protocollo n. XI allegato all'Accordo sui prodotti dell'elenco G rinunciassero, per il periodo considerato, ad avvalersi delle disposizioni di detto Protocollo. La Commissione precisava altresì (n. 6 della sua Motivazione) che, in complesso, essa considerava tale

.../...

soluzione equilibrata sul piano comunitario, ma si riservava di sostituirla con altre proposte, qualora fosse stata approvata soltanto in alcuni dei suoi elementi.

Ora, in sede di Consiglio, non solo la quota di riserva è stata portata da $3/5$ a $3/4$, ma sono state pure modificate, le quote che ne risultavano. Inoltre, il carattere degressivo della quota di riserva non è stato accettato da tutti gli Stati membri, in quanto alcuni di essi hanno dichiarato di non poter rinunciare a ricorrere per il 1968 alle disposizioni del suddetto Protocollo n. XI, a meno di ottenere per l'anno in questione quote soddisfacenti. Durante l'esercizio contingente, inoltre, l'aumento autonomo del volume del contingente per il ferro-silico-manganese è stato accompagnato da un impegno della maggior parte degli Stati membri, a non esercitare il proprio diritto di prelievo dalla riserva, come invece faceva loro obbligo l'articolo 3 della decisione del Consiglio del 29 febbraio 1968.

Sostanzialmente, tale procedura, che si presenta sotto forma di gestione di contingenti tariffari comunitari, contrattuali o autonomi, si risolve in realtà nell'apertura di contingenti il che non è conforme né alle norme istituzionali, né alle disposizioni del suddetto Protocollo n. XI.

Di conseguenza, la Commissione è obbligata a constatare che l'intero sistema delle sue proposte iniziali risulta compromesso, cosicché essa deve tornare per il 1969 a proposte elaborate in base ai criteri normalmente seguiti in materia di ripartizione e gestione dei contingenti comunitari, vale a dire fondandosi sui dati degli anni precedenti e sulle previsioni per il 1969.

Quanto alle modalità di gestione proposte, esse rimangono le stesse presentate e adottate per il 1968, cioè, essenzialmente : istituzione di una quota di riserva per il ferro-silico-manganese e assegnazione a tutti gli Stati membri di quote definitive per il ferro-silico ed il ferro-cromo superraffinato.

.../...

9. Le modalità di gestione fissate per il 1968 per l'alluminio greggio - cioè principalmente l'istituzione di una quota di riserva - sembrano aver dato piena soddisfazione ; lo stesso dicasi per il metodo di calcolo delle prime quote, per la fissazione delle quali occorre tener presente l'esistenza di un notevole traffico di perfezionamento attivo. Di conseguenza, la proposta per il 1969 s'ispira in ampia misura alla decisione presa per il 1968.

10. Per quanto concerne il contingente tariffario comunitario per il magnesio, la Commissione, nella sua proposta iniziale per il 1968 (doc. COM(67)818 def. trasmesso l'8 dicembre 1967), aveva stimato il fabbisogno comunitario di magnesio (puro e legato) a 20.000 tonnellate. Il fatto che tale contingente sia stato aperto nel 1968 in due frazioni non ha impedito che l'esperienza confermasse l'esattezza della stima iniziale. Si è pertanto adottato anche per il 1969 il metodo di calcolo già applicato per il 1968 per determinare l'aliquota del consumo della Comunità non coperta dalla produzione comunitaria. La Commissione resta del parere che l'entità relativa del volume contingenziale così fissato non consenta la sua ripartizione fra gli Stati membri in quote definitive, poiché una maggiore rapidità, in questo o quello Stato membro, nell'utilizzazione della quota rischia di compromettere in tutta la C.E.E. la parità e la continuità d'accesso al contingente tariffario comunitario. Per tale motivo la Commissione propone, come per il 1968, un modo di gestione del contingente in parola fondato sull'istituzione di una quota di riserva ; trattasi infatti del metodo più adeguato per rispettare il carattere comunitario del contingente stesso.

Per ciò che riguarda la distinzione tra magnesio puro e magnesio in lega, essa ha subito - dietro suggerimento delle autorità italiane - un lieve ritocco, inteso a farla aderire più strettamente alle norme generalmente ammesse. Nel 1968, ad esempio, si considerava magnesio puro il magnesio greggio contenente in peso più del 99,7% di magnesio puro, mentre, nella proposta di regolamento per il 1969, s'intende per

magnesio puro il magnesio greggio avente un contenuto di magnesio puro uguale o superiore, in peso, al 99,75 %.

Per il 1968, inoltre, il livello proposto per la prima frazione del contingente relativo al magnesio in lega si situava all'85 % del volume annuo previsto per tale qualità di magnesio, mentre per il magnesio puro esso era soltanto del 60 %. Tale differenza era motivata dall'esistenza nella Comunità di scorte relativamente ingenti di magnesio puro. Poiché, nel frattempo, la situazione in materia di scorte comunitarie ha registrato un'evoluzione favorevole, codesta differenziazione non appare più necessaria, così che per il 1969, si propone di fissare le frazioni iniziali, sia per il magnesio puro che per il magnesio in lega, all'85 % dei rispettivi volumi contingenti.

11. Quanto ai contingenti tariffari comunitari concernenti l'India e da aprire per lavorati su telai a mano di seta o borra di seta e di cotone, la situazione non presenta mutamenti in fatto di dati economici, nel senso che i dati di cui si disponeva in sede di elaborazione dei regolamenti per il secondo semestre 1968 sono rimasti invariati, se si eccettua la circostanza che, negli ambienti importatori, l'interesse sembra lievemente maggiore per i tessuti di seta che per quelli di cotone.

Per quanto attiene all'articolo 1, punto 3 b), del progetto di regolamento relativo ai tessuti in esame, non si trascuri l'opportunità di mantenere la soluzione già adottata per il 1968, circa l'ammissibilità di un piombino in sostituzione di un marchio all'inizio e alla fine di ogni pezza (si veda in proposito la nota a piè di pagina che figura nel progetto di regolamento in relazione all'articolo 1, punto 3 b).

Inoltre, per quanto concerne il certificato di fabbricazione di cui all'articolo 1, punto 3 a), del progetto di regolamento di cui trattasi, esso è già stato presentato (in allegato al regolamento (CEE) n. 864/68 del 28 giugno 1968 del Consiglio) nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 153 del 1° luglio 1968, per cui non sembra necessario pubblicarlo nuovamente.

Proposta di

Regolamento (C.E.E.) n° /68 del Consiglio

del

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
estratti tannici d'eucalipto della voce ex 32.01 D della
tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea, e in particolare
l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli estratti tannici d'eucalipto della voce tariffaria
ex 32.01 D, la Comunità Economica Europea si è impegnata, nel corso degli
ultimi negoziati multilaterali del G.A.T.T., ad aprire un contingente tariffario
comunitario annuale di 250 tonnellate metriche a un dazio del 4 % ;
che le concessioni tariffarie accordate nel quadro di detti negoziati sono
attualmente in vigore e che è quindi opportuno aprire per il 1969 il contingente
tariffario comunitario in parola ; che, per quanto concerne il dazio
contingentale risultante da questa concessione, la Comunità ha scelto la
procedura prevista al numero I, punto 2 b) del Protocollo di Ginevra (1967);
che, di conseguenza, tale dazio è del 4,6 % ;

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori della
Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente, come pure
assicurare a tutte le importazioni della merce considerata in ciascuno Stato
membro l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista
per il contingente medesimo sino all'esaurimento di esso ; che un sistema di

.../...

utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla sua ripartizione tra gli Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo del mercato del prodotto in questione, deve essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia che gli estratti tannici non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri ; che, di conseguenza, non è stato possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi per l'insieme degli Stati membri ; che il grado di utilizzazione del contingente tariffario comunitario aperto il 1° luglio 1968 per i prodotti in causa non consente sinora una valutazione precisa del fabbisogno effettivo di ciascuno Stato membro ; che, in mancanza di dati di base e tenuto conto delle stime operate da alcuni Stati membri, ed al fine altresì di ottenere un'equa suddivisione del contingente tariffario considerato tra i sei paesi, è lecito valutare come segue, per ciascuno di essi, il fabbisogno per il 1969 di estratti tannici del tipo in questione in provenienza da paesi terzi :

- in tonnellate -

Repubblica federale di Germania	85
Francia	50
Italia	85
Paesi Bassi	15
Unione economica belgo-lussemburghese	15

considerando che, per tener conto dell'eventuale diverso andamento delle importazioni nei vari Stati membri del prodotto di cui trattasi, è opportuno dividere in due frazioni il contingente di 250 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata

.../...

a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere al 60 % del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione è di 150 tonnellate, mentre la seconda, di 100 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire la sua prima quota prelevi una quota supplementare dalla riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, è cioè finché la consistenza della riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide sino alla fine del periodo contingentele ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se a una data determinata del periodo contingentele uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla riserva, onde evitare che una parte del contingente resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare particolarmente raccomandabile che tutti gli Stati membri adottino uno stesso sistema di gestione, e precisamente quello che garantisce la migliore utilizzazione possibile del contingente ; che è opportuno valutare il grado d'esaurimento di esso in rapporto alle importazioni del prodotto in parola destinate al consumo,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per gli estratti tannici d'eucalipto della voce ex 32.01 D è sospeso al livello del 4,6 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 250 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 150 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	51 tonnellate
Francia	30 tonnellate
Italia	51 tonnellate
Paesi Bassi	9 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	9 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente a un quantitativo di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Allochè la quota iniziale di uno Stato membro - quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 40 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.

.../...

2. Se, dopo esaurimento della quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 20 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo esaurimento della seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite. Esso informa la Commissione in merito ai motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso traferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969 tutte le esportazioni del prodotto in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 comprese e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la parte della

.../...

- 6 -

quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza della riserva.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate a norma dell'articolo 3 consenta, senza soluzione di continuità, l'imputazione di esse alla sua parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono ad imputare alle loro quote le importazioni del prodotto in causa, man mano che quest'ultimo viene presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione residenti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.
4. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del suddetto prodotto, imputate secondo le disposizioni del paragrafo 2..

.../...

- 7 -

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura e alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di carta
da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune-

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica, e in particolare
l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carta da giornali della voce tariffaria 48.01 A,
la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente
tariffario comunitario annuo di 625.000 tonnellate metriche in esenzione
da dazio doganale, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di
Ginevra (1967); che, per la Comunità, detto Protocollo è attualmente
in vigore e che è quindi opportuno aprire per il 1969 il contingente
tariffario comunitario in parola ;

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori
della Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente,
come pure assicurare a tutte le importazioni della merce considerata in
ciascuno Stato membro l'applicazione senza soluzione di continuità
dell'aliquota prevista per il contingente medesimo, sino all'esaurimento
di esso ; che un sistema di utilizzazione del contingente fondato sulla
sua ripartizione tra gli Stati membri sembra rispettare la natura comu-
nitaria di esso, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che questa
ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento
effettivo del mercato del prodotto in questione, deve essere attuata
proporzionalmente al fabbisogno dei singolo Stati membri calcolato sia
in base ai dati statistici relativi alle importazioni dazi paesi terzi

.../...

effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione provenienti dai paesi terzi e destinate al consumo, alle percentuali sotto indicate ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario per il 1968 poteva tuttavia modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che, in base ai dati attinenti ai primi mesi del 1968, alle relative estrapolazioni e alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1968, situarsi ai seguenti livelli :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>Percentuale media reale per gli anni 1965 - 1967</u>	<u>1968</u>
Repubblica federale di Germania	68,18	67,41	62,576	66,079	66,075
Francia	11,71	13,81	14,144	13,241	9,979
Italia	1,78	0,36	1,599	1,224	1,191
Paesi Bassi	11,50	12,03	13,531	12,349	15,136
Unione Economica Belgo- Lussemburghese	6,83	6,39	8,150	7,107	7,619

considerando che è tuttavia opportuno valutare tali percentuali in correlazione all'andamento prevedibile del fabbisogno degli Stati membri d'importazioni dai paesi terzi destinate al consumo ; che la stima per il 1969 delle importazioni destinate al consumo nei singoli Stati membri presenta difficoltà, date soprattutto le notevoli variazioni registrate negli anni precedenti nella maggior parte di essi ; che, in base a tali elementi, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può esser determinata all'incirca come segue :

.../...

- 3 -

Repubblica federale di Germania	64 %
Francia	13 %
Italia	1 %
Paesi Bassi	15 %
Unione economica belgo-lussemburghese	7 %

considerando che, per tener conto dell'eventuale andamento delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri è opportuno dividere in due frazioni il contingente di 625.000 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello relativamente elevato che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione è di 560.000 tonnellate, mentre la seconda, di 65.000 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire la sua prima quota prelevi una quota supplementare dalla riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e cio' finché la consistenza della riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri ;

.../...

considerando che, se a una data determinata del periodo contingentale uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla riserva, onde evitare che una parte del contingente medesimo resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare opportuno lasciare la facoltà a ciascuno Stato membro di scegliere il sistema di gestione delle proprie quote,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO,

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per la carta da giornali della voce 48.01 A è totalmente sospeso, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 625.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 560.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	358.400 tonnellate
Francia	72.800 tonnellate
Italia	5.600 tonnellate
Paesi Bassi	84.000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	39.200 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente a un quantitativo di 65.000 tonnellate, costituisce la riserva.

.../...

- 5. -

Articolo 3

1. Allorchè la quota iniziale di uno Stato membro - quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo esaurimento della quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, esaurimento la seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite, e informa la Commissione dei motivi che hanno condotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

.../...

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 10 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni del prodotto in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la parte della quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza della riserva.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro gestisce le sue quote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

.../...

- 7 -

2. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del prodotto in causa, che vengono presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di

Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio

del

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità

di gestione del contingente tariffario comunitario di

filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa)

che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno,

destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti

su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per

la legatura dei cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a) della

tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, di cui alla voce tariffaria ex 54.03 B I a), la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 500 tonnellate metriche al dazio del 2 %, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) ; che per la Comunità detto Protocollo è attualmente in vigore e che è quindi opportuno aprire per il 1969 il contingente tariffario comunitario in parola ; che, per quanto concerne il dazio contingentale risultante da questa concessione, la Comunità ha scelto la procedura prevista al numero I, punto 2 b), del suddetto Protocollo ; che, di conseguenza, tale dazio per il 1969 è del 2,6 % ;

.../...

- 2 -

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori della Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente, come pure assicurare a tutte le importazioni della merce considerata in ciascuno Stato membro l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista per il contingente medesimo, sino all'esaurimento di esso ; che un sistema di utilizzazione del contingente fondato sulla sua ripartizione tra gli Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di esso, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo del mercato del prodotto in questione, dev'essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia che i filati di lino greggi, di questa determinata qualità, non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri ; che, di conseguenza, non è stato possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi, tranne per la Repubblica federale di Germania, che, in virtù dell'articolo 25, paragrafo 1 del Trattato, beneficiava precedentemente di un contingente tariffario nazionale per i filati in questione ; che la Repubblica francese ha reso noto che le sue importazioni dai paesi terzi dei filati di cui trattasi sono assai limitate ; che si può ritenere che lo stesso valga anche per i Paesi Bassi e l'Unione economica belgo-lussemburghese solo in Italia le importazioni potrebbero risultare lievemente più elevate ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni tedesche dai paesi terzi di detti filati di lino hanno registrato la seguente evoluzione :

.../...

- 3 -

<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>
246 tonnellate	224 tonnellate	118 tonnellate
che, al 15 settembre 1968, le importazioni imputate alle quote assegnate agli Stati membri sul contingente tariffario comunitario aperto per il 1968 erano le seguenti :		
Repubblica federale di Germania		125,4 tonnellate
Paesi Bassi		0,234 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese		1,019 tonnellate
Francia e Italia		nessuna importazione

considerando che, per tener conto dell'eventuale andamento delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due frazioni il contingente di 500 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere al 55 % del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione è di 275 tonnellate, mentre la seconda, di 225 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire la sua prima quota prelevi una quota supplementare dalla riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e cioè finchè la consistenza della riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale ; che tale modo di gestione richiede

.../...

una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se a una data determinata del periodo contingente uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla riserva, onde evitare che una parte del contingente medesimo resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare particolarmente raccomandabile che tutti gli Stati membri adottino uno stesso sistema di gestione, e precisamente quello che garantisce la migliore utilizzazione possibile del contingente ; che è opportuno valutare il grado d'esaurimento di esso in rapporto alle importazioni del prodotto in parola destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a), è sospeso al livello del 2,6 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 275 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

.../...

- 5 -

Repubblica federale di Germania	253 tonnellate
Francia	5 tonnellate
Italia	7 tonnellate
Paesi Bassi	5 tonnellate
Unione Economica belgo-lussemburghese	5 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente a un quantitativo di 225 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Allorchè la quota iniziale di uno Stato membro - quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 60 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo esaurimento della quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 30 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo esaurimento della seconda quota anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.

.../...

4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite, e informa la Commissione dei motivi che hanno condotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevata a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1969 compreso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la parte della quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e, non appena le pervengono rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza della riserva.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

.../...

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate a norma dell'articolo consenta, senza soluzione di continuità, l'imputazione di esse alla sua parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono ad imputare alle loro quote le importazioni del prodotto in causa, man mano che quest'ultimo viene presentato in dogana accompagnata da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione residenti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.
4. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del prodotto in causa, imputate secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E) n. .../68 del Consiglio

del

relativo all'apertura e alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-
silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e
in particolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-silicio della voce tariffaria 73.02 C,
la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente
tariffario comunitario annuo di 20.000 tonnellate metriche in esenzione
da dazio doganale, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo
di Ginevra (1967) ; che, per la Comunità, detto Protocollo è attualmente
in vigore e che è quindi opportuno aprire per il 1969 il contingente
tariffario comunitario in parola ;

considerando che un sistema di utilizzazione di detto contingente
tariffario fondato sulla sua ripartizione fra gli Stati membri sembra
rispettare la natura comunitaria di esso ; che tale ripartizione, per
rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo del
mercato del prodotto in questione, deve essere attuata proporzionalmente
al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati
statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante
un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive
economiche per il 1969 ;

.../...

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali sotto indicate ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario per il 1968 poteva tuttavia modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che, in base ai dati relativi ai primi mesi del 1968, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette precentuali potrebbero, nel 1968, situarsi ai seguenti livelli :

	1965	1966	1967	Percentuale media reale per gli anni 1965 - 1967	1968
Repubblica federale di Germania	74,07	67,28	65,50	68,468	67,474
Francia	0,21	0,65	0,18	0,342	0,237
Italia	6,36	10,94	18,47	11,754	16,956
Paesi Bassi	4,16	4,85	4,25	4,410	4,341
Unione Economica belgo-lussembur- ghese	15,20	16,28	13,60	15,026	10,992

considerando che, in base a tali elementi e alla prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico nel 1969, la percentuale di partecipazione al volume del contingente puo' esser determinata all'incirca come segue :

Repubblica federale di Germania	66 %
Francia	8,25 %
Italia	19 %
Paesi Bassi	4,25 %
Unione economica belgo-lussemburghese	10,5 %

.../...

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato appare possibile, senza derogare alla natura comunitaria di esso prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che quest'ultima potrebbe perciò effettuarsi secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario garantisce in tal caso agli importatori della Comunità - tenuto conto del rapporto tra il volume del contingente e il fabbisogno d'importazione di ciascun paese - la parità d'accesso al contingente tariffario comunitario ; che appare pertanto opportuno lasciare la facoltà a ciascuno Stato membro di scegliere il sistema di gestione della propria quota, tanto più che, con ogni probabilità, il contingente si esaurirà rapidamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silicio della voce 73.02 C è totalmente sospeso, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene così suddiviso tra gli Stati membri :

Repubblica federale di Germania	13.200 tonnellate
Francia	50 tonnellate
Italia	3.800 tonnellate
Paesi Bassi	850 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	2.100 tonnellate

.../...

- 4 -

Articolo 3

Ogni Stato membro gestisce la sua quota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettivamente imputate alla loro quota.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa
doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in
particolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-silico-manganese della voce tariffaria
73.02 D, la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire per il
1969 un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate metriche
in esenzione da dazio doganale ; che è quindi opportuno aprire il
1° gennaio 1969 detto contingente tariffario comunitario ;

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori
della Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente,
come pure assicurare a tutte le importazioni della merce considerata in
ciascuno Stato membro l'applicazione senza soluzione di continuità
dell'aliquota prevista per il contingente medesimo, sino all'esaurimento di
esso ; che un sistema di utilizzazione del contingente fondato sulla
sua ripartizione fra gli Stati membri sembra rispettare la natura comu-
nitaria di esso, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che questa
ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento
effettivo del mercato del prodotto in questione, deve essere attuata
proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato
sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi

.../...

- 2 -

effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali sotto indicate ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario per il 1968 poteva tuttavia modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che, in base ai dati ~~attinenti~~ ai primi mesi del 1968, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1968, situarsi ai seguenti livelli :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>Percentuale media reale per gli anni 1965 - 1967</u>	<u>1968</u>
Repubblica federale di Germania	78,84	79,14	70,824	76,258	77,753
Francia	2,13	0,04	0,805	1,050	0,580
Italia	10,61	14,09	18,942	14,455	14,506
Paesi Bassi	0,40	0,51	1,649	0,849	1,358
Unione Economica belgo-lussembourghese	8,02	6,22	7,780	7,388	5,803

considerando che, in base a tali elementi e alla prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese nel 1969, e in particolare la ripresa della produzione belga, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente puo' esser determinata all'incirca come segue ;

Repubblica federale di Germania	79,7 %
Francia	0,6 %
Italia	15 %
Paesi Bassi	1,3 %
Unione economica belgo-lussemburghese	3,4 %
	.../...

- 3 -

considerando che, per tener conto dell'eventuale andamento delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due frazioni il contingente di 50.000 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello relativamente elevato che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere all'85 % del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione è di 42.500 tonnellate, mentre la seconda, di 7.500 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di ciò e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire la sua prima quota prelevi una quota supplementare dalla riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e cioè finché la consistenza della riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se a una data determinata del periodo contingente uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile esso la trasferisca alla riserva, onde evitare che una parte del contingente medesimo resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

.../...

considerando che, nella fattispecie appare particolarmente raccomandabile che tutti gli Stati membri adottino uno stesso sistema di gestione, e precisamente quello che garantisce la migliore utilizzazione possibile del contingente ; che è opportuno valutare il grado d'esaurimento di esso in rapporto alle importazioni del prodotto in parola destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silico-manganese della voce 73.02 D è totalmente sospeso, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 42.500 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	33.872 tonnellate
Francia	255 tonnellate
Italia	6.375 tonnellate
Paesi Bassi	553 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	1.445 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente a un quantitativo di 7.500 tonnellate, costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

1. Allochè la quota iniziale di uno Stato membro - quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo esaurimento della quota iniziale anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo esaurimento della seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite, e informa la Commissione dei motivi che hanno condotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il

.../...

- 6 -

10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni del prodotto in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la parte della quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza della riserva.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate a norma dell'articolo 3 consenta, senza soluzione di continuità, l'imputazione di esse alla sua parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono ad imputare alle loro quote le importazioni del prodotto in causa, man mano che quest'ultimo viene presentato in

.../...

- 7 -

dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in consumo.

3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione residenti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.
4. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del suddetto prodotto, imputate secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti ;

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente,

Proposta di

Regolamento (C.E.E. n. .../68 del Consiglio

del

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, sino allo 0,10 % di carbonio e da oltre il 30 sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-cromo contenente, in peso, sino allo 0,10 % di carbonio e da oltre il 30 sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce tariffaria ex 73.02 E I, la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) ; che, per la Comunità, detto Protocollo è attualmente in vigore e che è quindi opportuno aprire per il 1969 il contingente tariffario comunitario in parola ;

considerando che un sistema di utilizzazione di detto contingente tariffario fondato sulla sua ripartizione fra gli Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di esso ; che questa ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo del mercato del prodotto in questione, deve essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei

.../...

singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali sotto indicate ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario per il 1968 poteva tuttavia modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che, in base ai dati attinenti ai primi mesi del 1968, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1968, situarsi ai seguenti livelli :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	Percentuale media reale per gli anni <u>1965 - 1967</u>	<u>1967</u>
Repubblica federale di Germania	62,333	61,824	50,156	57,256	59,266
Francia	2,436	1,908	14,673	7,243	9,730
Italia	32,646	33,962	33,581	33,398	28,748
Paesi Bassi	0,265	0,311	0,109	0,215	0,487
Unione Economica belgo-lussemburghese	2,320	1,995	1,481	1,888	1,769

considerando che, in base a tali elementi e alla prevedibile evoluzione del mercato del ferro-cromo nel 1969, la percentuale di partecipazione al volume del contingente puo' esser determinata all'incirca come segue :

Repubblica federale di Germania	52,5 %
Francia	10 %
Italia	35 %
Paesi Bassi	0,5 %
Unione Economica belgo-Lussemburghese	2 %

.../...

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, appare possibile, senza derogare alla natura comunitaria di esse prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che quest'ultima potrebbe perciò effettuarsi secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario garantisce in tal caso agli importatori della Comunità - tenuto conto del rapporto tra il volume del contingente e il fabbisogno d'importazione di ciascun paese - la parità d'accesso al contingente tariffario comunitario ; che appare pertanto opportuno lasciare la facoltà a ciascuno Stato membro di scegliere il sistema di gestione della propria quota, tanto più che, con ogni probabilità, il contingente si esaurirà rapidamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-cromo contenente, in peso, sino allo 0,10 % di carbonio e da oltre il 30 sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce ex 73.02 E I, è totalmente sospeso, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 3.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene così suddiviso tra gli Stati membri :

Repubblica federale di Germania	1.575 tonnellate
Francia	300 tonnellate
Italia	1.050 tonnellate
Paesi Bassi	15 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	60 tonnellate

.../...

- 4 -

Articolo 3

Ogni Stato membro gestisce la sua quota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettivamente imputate alla loro quota.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa dogana-
nale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in parti-
colare l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per l'alluminio greggio della voce 76.01 A, la Comunità
Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comu-
nitario annuo di 130.000 tonnellate metriche al dazio del 5 %, a decorrere
dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) ; che, per la Comunità,
detto Protocollo è attualmente in vigore e che è quindi opportuno aprire
per il 1969 il contingente tariffario comunitario in parola ;

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori della
Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente, come pure
assicurare a tutte le importazioni della merce considerata in ciascuno Stato
membro l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista
per il contingente medesimo, sino all'esaurimento di esso ; che un sistema
di utilizzazione del contingente fondato sulla sua ripartizione fra gli
Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di esso, tenuto conto
dei principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rispecchiare
il più fedelmente possibile l'andamento effettivo del mercato del prodotto
in questione deve essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli
Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importa-

.../...

zioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione provenienti dai paesi terzi e destinate al consumo, alle percentuali sotto indicate ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario per il 1968 poteva tuttavia modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che, in base ai dati attinenti ai primi mesi del 1968, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1968, situarsi ai seguenti livelli :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	Percentuale media reale per gli anni 1965 - 1967	<u>1968</u>
Repubblica federale di Germania	68,66	65,06	43,025	57,641	50,780
Francia	13,75	7,57	23,477	15,820	16,966
Italia	8,50(x)	14,72(x)	10,442	11	8,621
Paesi Bassi (x)	5,69	6,67	6,054	6,106	6,392
Unione Economica belgo-Lussemburghese	3,40	5,98	17,002	9,433	17,241

(x) Astrazione fatta per le stime sul traffico di perfezionamento attivo.

considerando che è tuttavia opportuno valutare tali percentuali in correlazione all'andamento prevedibile del fabbisogno degli Stati membri d'importazioni dai paesi terzi destinate al consumo ; che la stima per il 1969 delle importazioni destinate al consumo nei singoli Stati membri presentata

.../...

difficoltà, date soprattutto le notevoli variazioni registrate negli anni precedenti nella maggior parte di essi ; che, in base a tali elementi, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può esser determinata all'incirca come segue :

Repubblica federale di Germania	51,5 %
Belgio	16 %
Francia	15 %
Italia	10 %
Lussemburgo	1,5 %
Paesi Bassi	6 %

considerando che, per tener conto dell'eventuale andamento delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri è opportuno dividere in due frazioni il contingente di 130.000 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello relativamente elevato che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere all'85 % circa del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione è di 110.000 tonnellate, mentre la seconda, di 20.000 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire la sua prima quota prelevi una quota supplementare dalla riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e cio' finchè la consistenza della riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla del periodo contingentale ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati

- 4 -

membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se a una data determinata del periodo contingente, uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla riserva, onde evitare che una parte del contingente medesimo resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare opportuno lasciare la facoltà a ciascuno Stato membro di scegliere il sistema di gestione delle proprie quote,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per l'alluminio greggio della voce 76.01 A è sospeso al livello del 5 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 130.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 110.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	56.650 tonnellate
Belgio	27.600 tonnellate
Francia	16.500 tonnellate
Italia	11.000 tonnellate
Lussemburgo	1.650 tonnellate
Paesi Bassi	6.600 tonnellate

.../...

2. La seconda frazione, corrispondente a un quantitativo di 20.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Allochè la quota iniziale di uno Stato membro - quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo esaurimento della quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo esaurimento della seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite. Esso informa la Commissione in merito ai motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

.../...

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni del prodotto in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la parte della quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza della riserva.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

.../...

- 7 -

Articolo 7

1. Ogni Stato membro gestisce le sue quote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del prodotto in causa, che vengono presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commission collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno dagli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle
modalità di gestione del contingente tariffario
comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A
della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in
particolare l'articolo III,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per il magnesio greggio della voce 77.01 A, la Comunità
Economica Europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo
nei limiti di un quantitativo calcolato in modo che la parte del consumo
della Comunità non coperta dalla produzione comunitaria del prodotto in
questione sia importata in esenzione da dazio doganale, a decorrere
dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967); che, per la
Comunità, detto Protocollo è attualmente in vigore e che è quindi opportu
no aprire per il 1969 il contingente tariffario comunitario in parola;

Considerando che, per fissare il volume del contingente tariffario di
cui trattasi, occorre anzitutto valutare il consumo complessivo delle
industrie utilizzatrici degli Stati membri durante l'anno contingente,
nonché il livello della produzione comunitaria nello stesso periodo;
che questi elementi possono essere calcolati sia in base alle cifre
relative agli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statisti
ci - giacché tale periodo sembra abbastanza rappresentativo - sia in
base alle prospettive economiche del prodotto in oggetto per l'anno
considerato; che, su tale base, il

.../...

consumo e la produzione complessivi della Comunità possono essere valutati per il 1969 come segue :

	<u>Fabbisogno globale</u>	<u>Produzione</u>
	- in tonnellate -	
Repubblica Federale di Germania	48.000	2.250
Francia	4.700	5.000
Italia	1.500	8.500
Paesi Bassi	460	-
Unione economica belgo-lussemburghese	1.235	-
	<u>55.895</u>	<u>15.750</u>

che tuttavia, per non derogare al carattere comunitario del contingente tariffario in causa, é necessario prevedere un fabbisogno supplementare per gli Stati membri la cui produzione eccede il consumo, ma che, in passato hanno sempre importato dai paesi terzi esigui quantitativi di magnesio greggio; che, viste le esportazioni comunitarie verso i paesi terzi, le quali si aggirano sulle 1.000 t (750 per l'Italia, 150 per la Francia e 100 per la Germania) visto altresì il traffico di perfezionamento attivo praticato soprattutto dalla Repubblica federale, traffico che a livello comunitario può essere stimato per il 1969 a 17.846 t (17.216 per la Germania, cifra più o meno analoga a quella registrata nel 1967, 600 per la Francia e 30 per i Paesi Bassi) e tenuto conto infine di un livello di 200 t per gli Stati membri produttori summenzionati (100 per la Francia e 100 per l'Italia), il fabbisogno d'importazione dai paesi terzi che occorre soddisfare mediante il contingente tariffario comunitario é valutabile a 21.500 t; che la fissazione di tale volume, basata su caute valutazioni, non esclude ulteriori ritocchi;

.../...

Considerando che il mercato del magnesio contenente in peso un minimo del 99,75% di magnesio puro (in appresso denominato "magnesio greggio non in lega") e il mercato del magnesio contenente in peso una quantità di magnesio puro inferiore al 99,75% (in appresso denominato "magnesio greggio in lega"), presentano notevoli differenze; che occorre pertanto operare una distinzione tra queste due qualità di magnesio e ripartire fra di esse il volume contingentario sopra indicato;

Considerando che, rispetto al totale delle loro importazioni di magnesio greggio in provenienza da paesi terzi, effettuate in regime diverso dal traffico di perfezionamento attivo negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, la percentuale delle importazioni di magnesio greggio non in lega degli Stati membri non produttori è all'incirca la seguente: 20% per la Repubblica Federale di Germania, 90% per l'Unione economica belgo-lussemburghese e per il Regno dei Paesi Bassi; che nulla lascia attualmente ritenere che tali proporzioni possano sinsibilmente mutare nel corso dell'anno contingentale 1969; che, su questa base, il fabbisogno complessivo di magnesio greggio non in lega dei suddetti Stati membri ammonta a 5.690 t per la R.F. di Germania, a 1.110 t per l'Unione economica belgo-lussemburghese ed a 390 t per il Regno dei Paesi Bassi; che, per la Repubblica francese e la Repubblica italiana, codesto fabbisogno può essere valutato rispettivamente a 50 e 60 t, se si tien conto delle importazioni più recenti; che il fabbisogno comunitario complessivo di magnesio greggio non in lega ammonta pertanto a 7.300 t; che la produzione tedesca è destinata all'autoconsumo, per cui si possono prendere in considerazione soltanto la produzione italiana e quella francese; che, per il magnesio greggio in genere, la produzione italiana ha potuto sinora coprire il 30% circa del fabbisogno d'importazione della R.F. di Germania, ma che d'altra parte - tenuto conto dell'intensificazione degli scambi fra il principale consumatore tedesco e l'unico produttore italiano, e viste altresì le nuove disponibilità francesi di magnesio greggio non in lega - è lecito ritenere che nel 1969 la produzione comunitaria potrà coprire circa il 65% del fabbisogno tedesco di magnesio di questa qualità; che, tenuto conto della

- 4 -

precedente corrente di scambi tra la Repubblica italiana e l'Unione economica belgo-lussemburghese, le forniture comunitarie di magnesio greggio non in lega all'Unione economica belgo-lussemburghese ed ai Paesi Bassi possono essere valutate rispettivamente a 580 e 20 t; che é quindi prevedibile che, per il 1969, la Comunità coprirà i suoi fabbisogni relativo alla qualità di magnesio in oggetto per un volume di 4.300 t; che, di conseguenza, il volume contingentale annuo per il megnesio greggio non in lega e per quello in lega ammonta rispettivamente a 5.000 e 18.500 t;

Considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori della Comunità la parità e la continuità d'accesso a detto contingente, come pure assicurare a tutte le importazioni delle merci considerate in ciascuno Stato membro l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista per il contingente medesimo, sino all'esaurimento di esso; che un sistema di utilizzazione del contingente fondato sulla sua ripartizione fra gli Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di esso; che questa ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo dei mercati dei prodotti in questione, dev'essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969;

Considerando che, in base a quanto precede, si può prevedere la seguente partecipazione alla frazione del contingente tariffario relativa al magnesio greggio non in lega, pari a 3.000 t :

Repubblica Federale di Germania:	5.690 tonnellate	-	3.700 t	=	1.990 tonnellate
Francia	:				60 tonnellate
Italia	:				50 tonnellate
Paesi Bassi	:	390 tonnellate	-	20 t	= 370 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	:	1.110 tonnellate	-	580 t	= 530 tonnellate

.../...

Considerando che, per quanto riguarda la ripartizione fra tutti gli Stati membri della frazione del contingente tariffario comunitario relativa al magnesio greggio in lega, occorre basarsi sul fabbisogno complessivo d'importazione di magnesio di qualunque qualità di ciascuno Stato membro, esclusi, per la Repubblica Federale di Germania e per i Paesi Bassi, i quantitativi già presi in considerazione che possono formare oggetto di traffico di perfezionamento attivo, detraendone sia il fabbisogno dei singoli paesi di magnesio greggio non in lega, sia le forniture comunitarie potenziali di cui non si è tenuto conto nel calcolo delle quote relative al magnesio greggio non in lega; che, su tale base, la suddetta ripartizione sarebbe, per il 1969, la seguente :

	Fabbisogno totale di magnesio greggio	Fabbisogno di magnesio greggio non in lega	Forniture comunitarie	Partecipazione prevedibile
	- in tonnellate -			
Repubblica Federale di Germania	28.434	5.690	4.474	18.270
Francia	100	60	-	40
Italia	100	50	-	50
Paesi Bassi	430	390	5	35
Unione economica belgo-assemburghese	1.235	1.110	20	105

Considerando che, per tener conto dell'eventuale diverso andamento delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due parti ciascuna delle frazioni contingentali di 3.000 e 18.500 t, previste rispettivamente per il magnesio greggio non in lega e per quello in lega, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno

.../...

degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza economica agli importatori di magnesio greggio stabiliti nella Comunità, è opportuno fissare la prima parte di ciascuna delle due frazioni contingentali ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85% del volume di ognuna di esse; che su tale base la prima parte è di 2.550 t per il magnesio greggio non in lega e di 15.725 t per quello in lega, mentre la seconda, rispettivamente di 450 e 2.775 t, costituisce la riserva;

Considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire una delle quote iniziali prelevi una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascun Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e ciò finché la consistenza di ciascuna delle riserve lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire la graduale utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri;

Considerando che se, a una data determinata del periodo contingentale uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla riserva corrispondente, onde evitare che una parte del contingente resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata negli altri;

Considerando che, nella fattispecie, sembra particolarmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie

.../...

quote; che é inoltre opportuno valutare il grado d'esaurimento del contingente in rapporto alle importazioni dei prodotti in parola destinati al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1^a gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per il magnesio greggio della voce 77.01 A é totalmente sospeso, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 21.500 tonnellate, cosi' suddiviso :

- a) 3.000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso un minimo del 99,75% di magnesio puro ;
- b) 18.500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso un quantitativo di magnesio puro inferiore al 99,75%.

Articolo 2

1. Della frazione del contingente tariffario comunitario relativa al magnesio greggio non in lega, una prima parte di 2.550 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascun Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica Federale di Germania	1.691,5 tonnellate
Francia	51 tonnellate
Italia	42,5 tonnellate
Paesi Bassi	314,5 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	450,5 tonnellate

2. La seconda parte, corrispondente a un quantitativo di 450 tonnellate, costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

1. Della frazione del contingente tariffario comunitario relativa al magnesio gerggio in lega, una prima parte di 15.725 t viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	15.530 tonnellate
Francia	34 tonnellate
Italia	42 tonnellate
Paesi Bassi	30 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	89 tonnellate

2. La seconda parte, corrispondente a un quantitativo di 2.775 t, costituisce la riserva .

Articolo 4

1. Allorché l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro - quali definite agli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla corrispondente riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 6 - risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo esaurimento di una delle quote iniziali, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90% o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

.../...

3. Se, dopo esaurimento della seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1-3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite. Esso informa la Commissione in merito ai motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 6

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito una delle proprie quote iniziali, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 comprese e imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la parte dell'una e dell'altra quota iniziale che esso trasferisce alla riserva corrispondente.

.../...

Articolo 7

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, e non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza delle riserve.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume di ciascuna riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce l'una o l'altra delle riserve sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

Articolo 8

Le quote assegnate per il magnesio greggio in lega e per quello non in lega vengono gestite da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Il grado di utilizzazione delle quote assegnate a ciascuno Stato membro per le due qualità di magnesio di cui trattasi viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in parola, accompagnate da dichiarazioni d'immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) N°.../68 DEL CONSIGLIO

DEL

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, di cui alle voci ex 50.09 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09, la Comunità Economica Europea si è dichiarata disposta a procedere autonomamente all'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali non discriminatori in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) di 1 milione di unità di conto (U.C.) ciascuno; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle competenti autorità della C.E.E., all'apposizione all'inizio ed alla fine di ogni pezza di un marchio autorizzato da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità; che tale dichiarazione è stata confermata da una lettera che il presidente della delegazione della Commissione della C.E.E. per i negoziati commerciali in seno al GATT ha inviato il 30 giugno 1967 al capo della Missione dell'India presso la C.E.E., lettera in cui si precisava che i contingenti tariffari in parola sarebbero pienamente entrati in applicazione il 1° gennaio 1969; che è quindi opportuno aprire per il 1969 i contingenti tariffari comunitari in questione;

.../...

considerando che occorre fra l'altro garantire a tutti gli importatori della Comunità la parità e la continuità d'accesso a detti contingenti, come pure assicurare a tutte le importazioni delle merci considerate in ciascuno Stato membro l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista per i contingenti medesimi, sino all'esaurimento di essi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla loro ripartizione tra gli Stati membri sembra rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rispecchiare il più fedelmente possibile l'andamento effettivo dei mercati dei prodotti in questione, deve essere attuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi effettuate durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia che i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano , non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri ; che, di conseguenza, non è stato possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi per l'insieme degli Stati membri ; che, per quanto riguarda in particolare i tessuti di seta o di borra di seta lavorati su telai a mano, soltanto la Repubblica francese ha potuto raccogliere elementi sulle importazioni di questi tessuti dall'Unione Indiana e da altri paesi terzi, importazioni che, per il 1965, il 1966 e il 1967, ammonterebbero rispettivamente a circa 23.000, 40.000 e 94.000 U.C. ; che il grado di utilizzazione del contingente tariffario comunitario aperto per il secondo semestre 1968 per i prodotti in causa non consente sinora una valutazione precisa del fabbisogno effettivo di ciascuno Stato membro ; che, in mancanza di dati di base per tutti gli Stati membri, ma tenuto conto delle stime da essi operate, ed al fine altresì di ottenere un'equa ripartizione del contingente tariffario considerato tra i sei paesi, è lecito valutare come segue per ciascuno di essi, le percentuali di partecipazione iniziale all'importo contingentale per il 1969 :

.../...

Repubblica federale di Germania 50 %

Francia 23 %

Italia 17 %

Paesi Bassi 5 %

Unione economica belgo-lussemburghese 5 %

che, per quanto riguarda i tessuti di cotone lavorati su telai a mano, la situazione dal punto di vista statistico è più o meno analoga, poiché soltanto la Repubblica francese ha presentato dei dati, dai quali risulta che le importazioni di questi tessuti sono ammontate nel 1967 a 40.000 U.C.; che dalle valutazioni effettuate dagli Stati membri emergono, per il 1969, le seguenti percentuali approssimative di partecipazione iniziale all'importo del contingente:

Repubblica federale di Germania 35 %

Francia 25 %

Italia 20 %

Paesi Bassi 10 %

Unione economica belgo-lussemburghese 10 %

considerando che, per tener conto dell'eventuale diverso andamento delle importazioni dei tessuti suddetti nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due frazioni il volume corrispondente a 1.000.000 U.C. fissato per ciascuno dei due contingenti tariffari, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima frazione di ciascun contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 55 % dei volumi contingentali aperti a concorrenza del valore sopra citato;

.../...

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, tenuto conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, occorre che ogni Stato membro che stia per esaurire una delle sue quote iniziali prelevi una quota supplementare dalla corrispondente riserva ; che tale operazione deve essere ripetuta da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari stia per esaurirsi, e ciò finché la consistenza di ciascuna delle riserve lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare deve poter seguire la graduale utilizzazione dei contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, a una data determinata del periodo contingentale uno Stato membro dispone di una rimanenza considerevole, è indispensabile che esso la trasferisca alla corrispondente riserva, onde evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare particolarmente raccomandabile che tutti gli Stati membri adottino uno stesso sistema di gestione, e precisamente quello che garantisce la migliore utilizzazione possibile dei contingenti ; che è opportuno valutare il grado di esaurimento dei contingenti medesimi in rapporto alle importazioni dei prodotti in parola destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sottomenzionati sono totalmente sospesi, nei limiti di due contingenti tariffari comunitari aventi ciascuno un volume corrispondente a un valore di un milione di unità di conto :

.../...

- tessuti di seta o di borra di seta (schappe) lavorati su telai a mano (voce ex 50.09 della tariffa doganale comune) ;
- tessuti di cotone lavorati su telai a mano (voce ex 55.09 della tariffa doganale comune).

2. Per l'applicazione del presente regolamento, s'intendono :

- a) per telai a mano, i telai che per la fabbricazione di tessuti vengono azionati esclusivamente con le mani o coi piedi ;
- b) per valore in dogana, il valore quale risulta dal regolamento (CEE)n. 803/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (1).

3. Possono tuttavia fruire di questi contingenti solo i tessuti :

- a) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle competenti autorità della Comunità Economica Europea e vistato da un organismo riconosciuto del paese d'origine ;
- b) recanti all'inizio ed alla fine di ogni pezza un marchio autorizzato dalle suddette autorità (2) ;
- c) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità Economica Europea.

A tale riguardo, si considerano trasportate direttamente :

- a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alle Comunità Europee. Si osservi che gli scali nei porti di paesi terzi non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi formino oggetto di trasbordo ;

(1) G.U. delle Comunità Europee n. 148 del 28.6.1968, pag. 1

(2) Dichiarazione in verbale del Consiglio relativa all'articolo 1, paragrafo

3 b): "Si conviene che l'apposizione di un piombino autorizzato dalle autorità soddisfa pienamente alle condizioni previste in tale comma."

- b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non aderenti alle Comunità Europee ovvero mediante trasbordi in questi paesi, a condizione che l'attraversamento del territorio o il trasbordo abbiano luogo in forza di un unico titolo di trasporto emesso in India.

Articolo 2

1. Una prima frazione avente un volume corrispondente a un valore di 550.000 U.C. per ciascuno dei due contingenti tariffari comunitari viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità corrispondenti ai valori qui appresso indicati :

- a) per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe), lavorati su telai a mano :

Repubblica federale di Germania	275.000 U.C.
Francia	126.500 U.C.
Italia	93.500 U.C.
Paesi Bassi	27.500 U.C.
Unione economica belgo-lussemburghese	27.500 U.C.

- b) per i tessuti di cotone lavorati su telai a mano :

Repubblica federale di Germania	192.500 U.C.
Francia	137.500 U.C.
Italia	110.000 U.C.
Paesi Bassi	55.000 U.C.
Unione economica belgo-lussemburghese	55.000 U.C.

2. La seconda frazione, comportante per ciascuno dei due contingenti comunitari un volume corrispondente a un valore di 450.000 U.C., costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Allorché l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro - quali definite all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva corrispondente - ove

.../...

si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 risulta utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese interessato procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 60 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo esaurimento di una delle quote iniziali, anche la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 30 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo esaurimento della seconda quota, anche la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata in ragione del 90 % o più, il paese in parola provvede, secondo la procedura illustrata al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1-3, ogni Stato membro può prelevare quote inferiori a quelle sopra indicate, qualora abbia motivo di dubitare che esse vengano interamente esaurite. Esso informa la Commissione in merito ai motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito una delle proprie quote iniziali, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzate di tale quota che superi il 20 % dell'entità iniziale. Esso può trasferire un quantitativo maggiore, qualora abbia motivo di dubitare che questo venga utilizzato.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969, tutte le importazioni dei tessuti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate ai contingenti comunitari nonché, eventualmente, la parte dell'una o dell'altra quota iniziale che esso trasferisce alla riserva corrispondente.

Articolo 6

La Commissione procede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 3 e, non appena le pervengono le rispettive notifiche, comunica a ciascuno di essi il grado di consistenza delle riserve.

Entro il 15 ottobre 1969 al più tardi, essa rende noto agli Stati membri il volume di ciascuna riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce l'una o l'altra delle riserve sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede per l'appunto all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate a norma dell'articolo 3 consenta, senza soluzione di continuità, l'imputazione di esse alla sua parte cumulata dei contingenti comunitari.
2. Gli Stati membri provvedono ad imputare alle loro quote le importazioni dei prodotti in causa, man mano che questi ultimi vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione residenti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.

4. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei suddetti prodotti imputate secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio